



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

### Titolo I – I PRINCIPI

#### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene ed incentiva iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto ai giovani e all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
4. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla legge regionale 20 ottobre 2009, n.59, per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere ed applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione, nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
8. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.
9. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
10. Il Comune in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979 (G.U. 2 giugno 1979 n. 150), provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
  - a) sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali;
  - b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale fuggito e poi catturato, dal canile o gattile comunale o convenzionati con il Comune;
  - c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p., per i delitti previsti dagli

articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla Legge 189 del 20 luglio 2004 e seguenti;

d) nei casi di sanzione amministrativa per illeciti amministrativi in materia di tutela degli animali. Senza pregiudizio per l'azione penale, il Comune che ha emesso il provvedimento può provvedere al sequestro amministrativo degli animali, perfezionando la successiva confisca in base al combinato disposto di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689 del 1981, nei casi in cui il provvedimento sia divenuto inoppugnabile o nei casi di successive inottemperanze al divieto medesimo.

Il Comune, predispone quindi un apposito servizio per:

- l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di imperatività ed esecutorietà;
- la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio delle attività commerciali e di addestramento per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari nei casi previsti dalla lettera c);
- il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
- la predisposizione di un registro degli allevatori di cani e gatti autorizzati e presenti sul territorio;
- tutti i dati relativi agli atti comunali di cui ai precedenti punti sono prontamente disponibili alle Forze di polizia, agli organi di vigilanza e controllo, alle Associazioni animaliste ed alle Guardie zoofile.

11. Ai gestori delle strutture fuori norma il Comune dispone una diffida tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni. Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare. Il comune per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:

- a) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;
- b) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dal Comune o da altro organo di controllo o vigilanza.

Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il Comune assicura la gestione delle strutture e degli animali sul posto per tramite di un proprio custode differente dal gestore originario o del custode giudiziale nominato dall'Autorità giudiziaria.

12. Il Comune ad eccezione delle attività di addestramento, richiede preventivamente all'apertura di attività che prevedano il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, importazione e custodia di animali una idonea fideiussione proporzionata al numero di animali detenuti e censiti annualmente, utilizzabile dall'amministrazione comunale ai fini del mantenimento e cura degli animali detenuti, nei casi in cui il gestore sia impossibilitato al mantenimento degli animali o privato per causa di provvedimenti amministrativi o giudiziari, della materiale disponibilità della struttura e/o degli animali. L'importo di tale fideiussione è successivamente individuato con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

## **Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 2 – Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

### **Art. 3 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica agli animali che vivono, anche temporaneamente, sul territorio comunale nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'essere umano, per come definito dalla normativa vigente. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali d'affezione di cui alla legge 281/91 e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semi libertà.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, oltre che i feti e gli embrioni animali, gli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero nonché gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l'essere umano. Si applicano comunque le norme del presente regolamento quando si instauri un rapporto di convivenza e interazione tra di essi e la persona.

### **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 4 – Obblighi dei detentori di animali**

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare, il detentore di animale d'affezione è tenuto a:
  - a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato nei successivi in seguito
  - b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
  - c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
  - d) iscriverlo all'anagrafe nazionale canina;
  - e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
  - g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;
  - h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
  - i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.
3. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

#### **Art. 5 – Divieti e prescrizioni**

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche.
3. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo e sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
4. È vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
5. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
6. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
9. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
10. È vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza.
12. È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato

nocivo.

13. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione senza garantire il loro benessere.

14. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;

15. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.

16. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.

17. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.

18. È vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

19. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

20. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzioni non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite all'Allegato A.

21. È vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.

22. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.

23. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale è sempre permesso, avendo cura di lasciare le parti pulite.

24. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

25. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

26. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, (tranne gatti di colonia felina) tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onicectomia, operare la devocalizzazione.

27. È vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

28. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

29. È vietato detenere i cani alla catena o mediante altro strumento di costrizione similare.

30. È vietato vendere animali ai minorenni.

31. È vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.

32. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.

## **Art. 6 - Abbandono di animali**

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestici che selvatici, appartenenti alla fauna esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico;

2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

## **Art. 7 - Avvelenamento di animali**

1. È severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia a, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
4. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.
5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con idonea pubblicità per il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

## **Art. 8 - Attraversamento di animali, barriere anti attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso**

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili anti attraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata e installa apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali.
2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere a darne comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine l'Ufficio competente per la tutela degli animali potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione entro sessanta giorni del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Dovrà altresì essere consentito all'Ufficio competente per la tutela degli animali, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.
3. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
4. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

## **Art. 9 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio, che è vietato per legge;
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la tutela degli animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

#### **Art. 10 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

#### **Art. 11 – Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. Ogniquale volta siano presenti animali in spettacoli, mostre, gare cinofile, va sempre rispettato il benessere animale ed i criteri di cui al presente regolamento;
2. Circhi ed attività di spettacolo viaggiante sono soggetti a quanto contenuto nell'Allegato B del presente Regolamento;
3. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre;
4. Nei confronti dei soggetti che contravengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **Art. 12 – Smarrimento, rinvenimento, affido**

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro tre giorni alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio;
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio e all'Ufficio comunale per la tutela degli animali;
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso;
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

#### **Art. 13 – Fuga, cattura, uccisione di animali**

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza;
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione;
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche.

#### **Art. 14– Pet therapy**

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

#### **Art. 15 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali**

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
3. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
4. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.

5. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
6. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
7. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

#### **Art. 16 - Macellazione degli animali**

1. I vari corpi di polizia concorrono con i medici veterinari delle Asl per far rispettare il benessere degli animali alla macellazione come previsto dal Reg. 1099/09 e vigilare su eventuali maltrattamenti come previsto dall'art. 544 ter del codice penale;
2. Le macellazioni rituali (es. Halal islamica e kosher ebraica) sono permesse esclusivamente in macelli autorizzati e sotto il controllo della Asl;
3. Ogni violazione è soggetta a sanzione dal D.lgs 193/2007, salvo che il fatto costituisca reato.

#### **Art. 17 - Inumazione di animali**

1. Per quanto concerne l'inumazione e lo smaltimento delle carcasse degli animali, si rimanda alle linee guida dettate dalla Regione Toscana con delibera n. 63 del 03.02.2014 (art. 15) ed al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 27.03.2017 (allegato B, Capo VII, articoli 49 ter e 49 quater);
2. Il Comune può concedere l'autorizzazione alla realizzazione di cimiteri per animali d'affezione, previo consenso di tutti gli Enti necessari e competenti all'espressione dei pareri e nel rispetto delle procedure in materia urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria, secondo quanto previsto dalla L.R. n.9 del 20.01.2015 e suo regolamento attuativo.

#### **Art. 18 – Scelte alimentari**

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune viene garantita, a chiunque ne faccia richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale), così come previsto dalle Linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica senza alcun certificato medico.

#### **Art. 19 – Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, possono collaborare con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
  - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
  - b) possono collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

#### **TITOLO IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI**

##### **Art. 20 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico**

1. L'accesso agli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune, è regolato dall'art. 21 della Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009;
2. Gli animali sono condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
3. In conformità al Regolamento di Polizia Mortuaria, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso ai cimiteri comunali purché muniti di guinzaglio non allungabile ed apposita museruola (allegato B,

#### **Art. 21 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi e spiagge pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate e spiagge.
2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori ad eccezione delle ipotesi già previste dal presente regolamento. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

#### **Art. 22 - Aree di sgambatura per cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuate, autorizzate e realizzate aree che permettano la corretta convivenza nel rispetto dell'etologia.
2. Si rimanda ogni disposizione per la corretta fruizione di suddette aree, al fine di salvaguardare il benessere degli animali e la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono, allo specifico regolamento comunale per le aree di sgambature per cani (ALLEGATO C).

#### **Art. 23 - Accesso alle aree di libera fruizione dell'arenile**

1. Nelle aree di libera fruizione dell'arenile è consentito l'accesso agli animali d'affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore che devono essere muniti di apposito guinzaglio da utilizzare in caso di necessità. In tali aree non dotate di ombreggio, acqua corrente e servizio di salvataggio i conduttori hanno l'obbligo di dotarsi delle attrezzature utili ad assicurare il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l'altrui incolumità, compresa quella degli animali. In particolare, l'accompagnatore deve avere cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini ed avere sempre con sé un abbeveratoio portatile in caso di necessità di acqua dell'animale.
2. La fruizione della spiaggia è disciplinata, inoltre, dalle seguenti prescrizioni:
  - a) possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
  - b) nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni; la scheda comprovante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, rilasciata da non più di 60 giorni dal medico curante, deve essere esibita in fase di controllo degli organi preposti alla vigilanza;
  - c) sulla spiaggia o durante la permanenza dei cani nello specchio d'acqua antistante deve essere assicurata la presenza ravvicinata del proprietario o detentore per la relativa sorveglianza affinché gli animali non arrechino disturbo al vicinato né manifestino aggressività verso le altre persone o animali presenti;
  - d) è vietato l'ingresso a femmine in periodo estrale;
  - e) le deiezioni solide degli animali sull'arenile devono essere immediatamente rimosse a cura dell'accompagnatore;
  - f) le deiezioni liquide devono essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare;
  - g) gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi.

#### **Titolo V - CANI**

#### **Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali.**

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 25.
2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambatura per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
4. È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

#### **Art. 25 - Dimensioni dei recinti**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a quella indicata nella legge regionale n° 59/2009.

#### **Art. 26 - Guinzaglio e museruola**

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, sono condotti con guinzaglio. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
2. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato di grassività istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

#### **Art. 27 – Deiezioni ed urine**

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori hanno l'obbligo all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Hanno altresì l'obbligo di pulire lo spazio sporcato dalle urine con acqua al fine di eliminare le tracce visibili e di impedire odori sgradevoli.
2. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di acqua, palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni ed urine. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della pulizia di feci ed urine.

#### **Art. 28 – Centri di addestramento-educazione**

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali sentito il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali (tranne quelle promosse in collaborazione con il Comune per la lotta al randagismo) sono soggette ad autorizzazione da parte del Comune, previo parere del servizio veterinario della ASL. Gli animali in esposizione devono essere tenuti in idonee strutture.
3. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 29 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione**

1. L'Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o convenzionato, affidando la verifica dei requisiti degli adottanti ad una associazione convenzionata con il Comune di Viareggio che effettuerà un controllo di preaffido a domicilio con la compilazione di apposito questionario fornito dall'Ufficio Tutela Animali.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i

cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione.

## **Titolo VI – GATTI**

### **Art. 30 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, su suolo pubblico. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

### **Art. 31- Tutela dei gatti liberi.**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

### **Art. 32- Compiti dell'Azienda USL.**

1. L'Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione ed alla microchippatura dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed Associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

### **Art. 33 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.**

1. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Comune. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 34 - Colonie feline.**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di proporre querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

### **Art. 35 - Alimentazione dei gatti.**

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

## TITOLO VII - EQUIDI

### Art. 36 - Principi distintivi

1. L'equide va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Gli equidi che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare gli equidi solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
4. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese". L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore.
5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.
6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti "vizi di stalla" – come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
10. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
12. È fatto obbligo ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo, anche solo temporaneamente, incaricati della loro custodia o conduzione, di raccogliere le deiezioni prodotte dagli equidi in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico nel territorio del Comune di Viareggio.
13. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che:
  - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
  - b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
  - c) il Servizio Veterinario Azienda USL verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

## Titolo VIII – VOLATILI E FAUNA SELVATICA E PICCOLA FAUNA

### Art. 37- Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione dei volatili da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle

stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti in viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

#### **Art.38 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica**

1. È fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone e di qualunque altro uccello.
2. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
3. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
4. Al fine di contenere l'incremento delle colonie di colombi (*Columba livia domestica*), per salvaguardare la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, per ridurre il numero nell'area urbana, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) è vietato, su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non) alimenti ai colombi allo stato libero;
  - b) i proprietari degli stabili devono porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali e della normativa edilizia;
  - c) le azioni di contenimento del numero di colombi in libertà non devono essere esercitate con metodi cruenti.
5. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.
6. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
7. È vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.
8. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.
9. È vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
10. È vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.
11. È vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio
12. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
  - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
  - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
  - c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
  - d) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri di specie autoctone.

#### **Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 39 - Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'allegato A del presente Regolamento.

### **Art. 40 - Divieti**

Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesce, riffe, lotterie, o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie.
- b) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui all'allegato A del presente regolamento.

## **Titolo X – ANIMALI ESOTICI**

### **Art. 41 – Tutela degli animali esotici**

1. Ai sensi della legge regionale n. 59/2009 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuto a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al comune ed al servizio veterinario territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui alla legge regionale vigente.
13. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

## **Titolo XI – CONSULTA COMUNALE TUTELA DEGLI ANIMALI**

### **Art. 42 – Consulta comunale degli animali**

1. Ai sensi del titolo IV dello Statuto del Comune di Viareggio è stata istituita la Consulta comunale per la tutela degli animali, con funzioni propositive e consultive su tutte le tematiche riguardanti il benessere animale e la tutela dei diritti degli animali.

2. Gli organi della consulta sono: il Presidente, l'assemblea.
3. I componenti e gli organi della Consulta sono individuati ed operano nel rispetto del Regolamento comunale della Consulta per la tutela degli animali.

## **Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 43 - Sanzioni**

1. Chiunque commetta una violazione agli articoli del presente Regolamento e dei suoi allegati, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
  2. Chiunque commetta una violazione degli artt. 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 37, 38, 39 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 300,00 ad euro 750,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
  3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto da altra normativa. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
  4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
  5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.
  6. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento dell'Ufficio Animali comunale.
  7. Il Comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004. Il comune senza preclusione pregiudizio per l'azione penale, predispongono un apposito servizio per:
    - a) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;
    - b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti.
    - c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.
    - d) la predisposizione di un registro degli allevatori presenti sul territorio comunale. Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) b) e d) sono trasmessi al Ministero della Sanità ed alla Regione, sono prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di controllo ed alle guardie zoofile e sono regolarmente trasmessi alla Regione. L'azione esercitata dal Comune in applicazione delle lettere a) e b) del presente comma comportano l'esercizio della relativa azione penale e la confisca degli animali. Il Comune quale massima autorità locale è preposto nonché responsabile della tutela di tutti gli animali presenti sul proprio territorio, promuove l'azione penale, civile e esercita l'azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti rivolti contro gli animali.
7. Il Comune provvede al sequestro ed alla chiusura delle attività con fini di lucro concernenti animali se sprovviste delle necessarie autorizzazioni o non idonee. L'impossibilità del gestore di ottemperare al buon accudimento degli animali anche in forza di un provvedimento amministrativo o giudiziario, impone ai comuni l'onere di assumere tempestivamente la gestione, fino alla definitiva chiusura della struttura stessa effettuando azione di rivalsa sul trasgressore.

8. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali. La gestione dei servizi di competenza dei comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo. La gestione di tali servizi non può essere affidata a soggetti che incorrano nelle condizioni di cui all'articolo 48 comma 7 e deve essere affidata prioritariamente alle Associazioni animaliste, preferibilmente operanti da più di due anni nell'ambito territoriale di competenza del Comune appaltatore. Il Comune provvede all'appalto dei servizi mediante la stipula di apposite convenzioni sulle quali è tenuto vigilare attraverso costanti controlli e la continua interazione con i propri gestori. Gravi o ripetute violazioni ai termini di convenzioni costituiscono motivi di risoluzione dei contratti d'appalto, i cui corrispettivi sono liquidati con cadenza mensile posticipata e solo dopo aver verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e le condizioni di benessere degli animali. Il Comune può convenzionarsi solo con oasi feline e/o canili privati, le cui strutture insistano nell'ambito territoriale di competenza della propria A.U.S.L. di riferimento. Il Comune prescindendo dai termini contrattuali già concordati con i gestori, provvedono a garantire nelle oasi feline e nei canili pubblici o privati, la regolare apertura delle strutture al pubblico, la costante attività di volontariato e la possibilità dei delegati delle Associazioni animaliste di effettuare regolari controlli non concordati.

#### **Art. 44 - Vigilanza.**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL, Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali, personale incaricato dell'Ufficio tutela animali.

2. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali.

#### **Art. 45 – Specifiche ed abrogazione di norme.**

1. Dall'entrata in vigore del presente è da intendersi abrogato il Regolamento comunale per la tutela degli animali approvato con delibera C.C. n. 11 del 13/02/2008.

2. Per quanto non espressamente specificato dal presente disciplinare si rimanda alla normativa vigente e alle ordinanze comunali.

#### **Art. 45 - Norme transitorie**

1. Qualora non sia già diversamente stabilito, si fissa in 180 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento il termine per adeguarsi alla normativa ivi contenuta;

## ALLEGATO A

Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici

### UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione):

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario. 25 mq per Nandù.
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m.
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi , Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta.

Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	1,00 x 2,50	1,80	Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.) (2)	2,00 x 4,00	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi

Si deve inoltre garantire:

1. Che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
2. Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
3. Un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

È fatto inoltre divieto di:

1. Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
2. Lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici
3. Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
4. Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
5. Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.

## MAMMIFERI

### Conigli.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 m2 per ogni ulteriore esemplare.

#### **Furetti.**

La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi). Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

#### **Cani della prateria.**

Aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm.

#### **Scoiattolo.**

Gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

#### **Gerbillo.**

Gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

#### **Criceto e Topi.**

Gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

#### **Ratti.**

Gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

#### **Cavia.**

Gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

#### **Cincillà.**

Gabbia di almeno cm 70 x 45 x 60 cm di altezza. , con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

#### **Manguste e viverridi.**

Aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

#### **Chiroterteri.**

Voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

### **RETTILI**

#### **Serpenti.**

(Dimensioni per 1 – 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.

Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

1. un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
- 2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.
2. Rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata.
3. Contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.
4. Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

#### **Camaleonti.**

Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

#### **Iguana e altri sauri.**

(Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande

larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande

altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale).

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).

Arredi:

1. una zona rifugio a livello del pavimento.
2. disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.
3. per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.
4. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.
5. un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

#### **Testuggini.**

(Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime:

cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri.

Uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri.

Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracqueo con parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. Parte sommersa di dimensioni tali

da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

#### **ANFIBI**

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracqueo o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

#### **PESCI**

Negli acquari devono essere garantiti:

1. un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia.
2. L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%.
3. Specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm. Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm.
4. In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.
5. il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico- chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
6. Arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.
7. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

#### **INVERTEBRATI**

Aracnidi di grandi dimensioni: Terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare.

## ALLEGATO B-1

### DISCIPLINARE PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI

#### **Art. 1 - Criteri di applicazione**

Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite adeguate condizioni di benessere.

Le seguenti disposizioni si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi nel territorio del Comune di Viareggio ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, pericolosi e non, per lo spettacolo.

#### **Art. 2 - Precedenza ai circhi senza animali**

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati nell'Allegato B-2 del presente Regolamento, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi.

In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

In funzione di ciò, è data la precedenza all'attendamento dei circhi senza animali su quelli con animali.

#### **Art. 3 - Requisiti strutture**

La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. È importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia.

- Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati.

- Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

- L'attendamento è vietato in ogni caso qualora gli spazi a disposizione degli animali non corrispondano alle misure minime richieste e/o non siano conformi alle richieste di legge e/o del presente Regolamento.

L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati, come indicato nell'Allegato B-2.

#### **Art. 4 - Tutela incolumità pubblica**

Al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità dovranno essere posta in essere idonee recinzioni, escluse le barriere elettrificate, atte al contenimento in caso di fuga di animali. Essa deve avere altezza minima di 2 metri, uno sviluppo tale da circondare l'intera zona di strutture interne ed esterne destinate agli animali, già individualmente recintate in funzione delle varie specie.

#### **Art. 5 - Dislocazione strutture**

- È fatto divieto di mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore, di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità.
- Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

#### **Art. 6 - Autorizzazioni**

1. La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve attenersi alle disposizioni inerente le concessioni di aree pubbliche per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante.
2. In caso di una pluralità di domande di attendamento, queste verranno ordinate sulla base dei criteri sotto indicati:
  - a) precedenza ai circhi che non utilizzano animali;
  - b) circhi che non utilizzano e/o non espongono animali di specie selvatica o esotica in attività di spettacolo o di intrattenimento al pubblico;
  - c) le altre tipologie di circhi/mostre.
3. Alla domanda dovrà essere sempre allegata la planimetria, con data e firma a cura di tecnico abilitato, con indicazione, in particolare, della disposizione delle strutture interne ed esterne destinate agli animali, degli eventuali corridoi di separazione tra specie incompatibili, della posizione e tipologia della seconda recinzione di contenimento, in modo che il Comune possa verificare che la zona concessa sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle strutture interne ed esterne degli animali in base alle misure previste nell'Allegato B-2 e alle disposizioni del presente Regolamento.
4. L'attività circense e/o itinerante con animali al seguito, necessita di Nulla Osta da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente.

#### **Art. 7 - Consulenza del medico veterinario**

Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del corretto mantenimento degli animali.

#### **Art. 8 - Idoneità Prefettizia**

Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92. Fanno parte integrante dell'idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio.

#### **Art. 9 - Registro carico e scarico.**

Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8/1/2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, dove devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
2. Data di acquisizione.
3. Origine e provenienza.
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.

5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
7. Effetti del trattamento.
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
9. Diagnosi post mortem.

- Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

- Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi come indicato dalla Commissione Scientifica CITES: mappaggio del DNA, applicazione di microchip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.

- Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente

#### **Art. 10 - Piano alimentare**

Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare quotidiano, redatto dal veterinario consulente competente, per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

La somministrazione di cibo e acqua devono essere documentate da regolare registro, e deve essere coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie.

Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali.

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

#### **Art. 11 - Piano di pulizia**

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di cure veterinarie.

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti come da Allegato B-3, e deve risultare da annotazione in apposito Registro con data e firma dell'operatore, controfirmato settimanalmente dal responsabile

della struttura, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

#### **Art. 12 - Visita agli animali al seguito dello spettacolo**

La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne.

In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, dovrà inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

#### **Art. 13 - Trasporto**

I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, (Regolamento CE 1/2005 – Trasporto Animali e Regolamento 1739/2005 – Norme sanitarie per la circolazione animali da circo”) al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, dominanza, territorialità soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

#### **Art. 14 - Piano di emergenza**

Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di qualsiasi specie di esemplari ospitati. Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi incruenti da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

In caso di evento, è necessario informare le Autorità competenti (Carabinieri, Polizia), il servizio Veterinario dell'ASL e il veterinario fiduciario.

#### **Art. 15 - Legale rappresentante**

Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura.

Questi dovrà identificare un gestore, quale figura responsabile delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In particolare il gestore è responsabile:

1. del benessere degli animali nella struttura;
2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;
3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;
4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;
5. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali.

#### **Art. 16 - Personale**

Tutto il personale del circo deve frequentare corsi di formazione professionale qualificati, con ottenimento di certificato di idoneità, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).

#### **Art. 17 - Divieti**

1. Gli animali non possono essere esibiti e/o condotti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.
2. E' fatto divieto di utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali
3. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.
4. Data la mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, è fatto divieto, all'interno del territorio comunale, l'utilizzo e l'esposizione di rettili.
5. È vietato frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del Codice Penale

#### **Art. 18 - Violazioni**

1. In sede di sopralluogo preventivo presso l'area circense, da parte degli organi competenti al rilascio del Nulla Osta all'autorizzazione, qualora si riscontrasse che le strutture di detenzione degli animali non sono adeguate a quanto prescritto, non sarà rilasciato il suddetto nulla osta.
2. Le violazioni al presente Regolamento comportano la cessazione immediata dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **ALLEGATO B-2**

### **REQUISITI MINIMI**

#### **Criteri tecnici specifici per taxa**

Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, come da “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”, della Commissione Scientifica CITES del 19 aprile 2006”, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche).

La valutazione sullo stato di benessere dell'animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali

#### **REQUISITI MINIMI PER LA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI NEI CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI**

All'atto dell'attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di garantire il rispetto delle condizioni di benessere.

Per “strutture interne” deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali, utilizzabile sia per il ricovero degli stessi durante l'attendamento dell'attività circense, sia durante gli spostamenti.

Per “struttura esterna” deve intendersi la struttura all'aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente durante l'attendamento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.

#### **1. Elefanti**

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

##### Strutture Interne

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo

Clima: Temperatura superiore a 15°C;

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

##### Strutture esterne

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

- Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

#### Altri fattori

- Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni metereologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C.
- In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente.
- La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.
- Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

#### Cura e gestione degli animali:

- La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale.
- L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere rami con foglie.
- E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

## **2. Grandi felini**

### Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

- Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.
- Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.
- Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

Terreno: Lettiera di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

### Strutture esterne

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1 - 4 individui.

- Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.

Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali.

- Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.
- Devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc..).
- Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il

bagno, se le condizioni climatiche lo permettono.

- Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

#### Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

Alimentazione: Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali.

- Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana.

- Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

### **3. Orsi**

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

#### Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori).

- Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura.

- Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente

- Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. - Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: Lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

#### Strutture esterne

Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più.

Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 1- 2 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più.

- Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali.

- Devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

#### Altri fattori

Strutture interne ed esterne: deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da

stimolare la ricerca del cibo.

#### **4. Camelidi**

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

##### Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più;  
8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

##### Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più).  
Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più).

- Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia.

- Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

- Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

##### Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati.

I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

#### **5. Zebre**

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

##### Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

##### Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più).

- Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la

possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

- Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

#### Altri fattori

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.

## **6. Scimmie**

### **6.1 Babbuini**

#### Strutture interne

Dimensioni: 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 mt.

- I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

Terreno: Lettieria di paglia

- Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi.
- Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

#### Strutture esterne

Dimensioni: 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m.

- Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui.

- Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

#### Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli.

Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi.

- Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

Alimentazione: Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

### **6.2 Scimmie cappuccine**

#### Strutture interne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole.

- Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C.
- In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia).

- Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

### Strutture esterne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m.

- Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia).

- Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

### Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati.

Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C.

Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione.

Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

## **7. Rinoceronti**

### Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

### Strutture esterne

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

- Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

- Devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

## **8. Ippopotami**

### Strutture interne

Dimensioni: 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

### Strutture esterne

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

- Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).
- Devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

## **9. Giraffe**

### Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

### Strutture esterne

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.

Terreno: Non sdruciolevole.

- Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

## **10. Foche**

- Le foche devono disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri ( 8.8 m<sup>3</sup> per 2 animali e 2 m<sup>3</sup> in più per ogni animale in più).
- Devono disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.
- L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

### ALLEGATO B-3

#### PIANO DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE

	<b>Pulizia strumenti</b>	<b>Idropulitrice a vapore</b>	<b>Idrossido di Ca</b>	<b>Ipoclorito di Na</b>	<b>Sali quaternari di ammonio</b>	<b>creolina</b>
<b>Carro elefante dromedari</b>	Dopo ogni viaggio	settimanale	settimanale	settimanale	mensile	mensile
<b>Carro zebra lama</b>	Dopo ogni viaggio	settimanale	settimanale	settimanale	mensile	mensile
<b>Scuderia dromedari</b>	3 /dì	settimanale	settimanale	settimanale	mensile	mensile
<b>Scuderia cavalli elefante</b>	3 /dì	settimanale	settimanale	settimanale	mensile	mensile
<b>Recinto zebra</b>	5 /dì					
<b>Recinto elefanti</b>	5 /dì					
<b>Recinto esterno tigri</b>	3 /dì	settimanale		settimanale	mensile	mensile
<b>Carro tigri</b>	3 /dì	giornaliero	settimanale	settimanale	settimanale	settimanale

L'attività del presente Piano deve essere documentata in apposito Registro con data e firma dell'operatore, controfirmato settimanalmente dal responsabile della struttura

## **ALLEGATO C**

### **AREE DI SGAMBATURA PER CANI**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente allegato detta disposizioni per la corretta fruizione delle aree di sgambatura per cani, al fine di salvaguardare il benessere degli animali e la sicurezza dei detentori che ne usufruiscono.

#### **Art. 2 - Definizioni**

1. Area di sgambatura per cani: area pubblica comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area stessa, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro detentori che garantiscano il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
2. Detentore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

#### **Art. 3 - Principi generali della regolamentazione**

1. L'area di sgambatura per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
2. Può usufruire di tale spazio chiunque posseda uno o più cani, purché iscritti all'anagrafe canina.
3. Il detentore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente, sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambatura.
4. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto reciproco e l'utilizzo delle aree rappresenta un'occasione di educazione per gli animali che ne usufruiscono e per i loro detentori.

#### **Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune**

1. Il Comune provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, allo sfalcio dell'erba ed alla manutenzione della recinzione dell'area di sgambatura, alla fornitura e posa di cestini volti alla raccolta di rifiuti e deiezioni animali, allo svuotamento periodico degli stessi, alla pulizia dell'area ed alla eventuale disinfestazione e disinfezione.
2. Il Comune può affidare la gestione e/o la periodica manutenzione delle aree di sgambatura per cani ad associazioni animaliste e/o azienda private.

#### **Art. 5 - Oneri ed obblighi dei fruitori dell'area**

1. Il detentore può accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambatura per cani, purché ciò avvenga sotto il suo costante controllo e soltanto qualora sia in grado di avere la piena, continua ed assoluta padronanza sull'animale, dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili col proprio.
2. Il detentore deve garantire in ogni caso la tutela dell'incolumità pubblica.
3. I detentori potranno permanere nell'area con il proprio cane per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere.
4. Se si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani già presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani introdotti successivamente sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia ed attendere all'esterno per un massimo di 30 minuti;
5. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di detentori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani, al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
6. Il detentore di un cane femmina in periodo estrale/riproduttivo non può accedere col cane in questione all'interno dell'area di sgambatura comunale in presenza di altri cani; lo stesso principio vale per i cani maschi che risultino particolarmente eccitabili ed inclini a molestie verso altri.
7. È fatto obbligo al detentore di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.
8. È fatto obbligo al detentore di ricoprire con la terra le buche scavate dal proprio cane prima di abbandonare l'area di sgambatura.
9. Ai detentori è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al

loro passaggio, i cancelli esterni.

#### **Art. 6 – Divieti**

1. È vietato l'accesso ai cani non identificati con microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa;
2. È vietato ai detentori di accedere con cani che abbiano precedentemente morsicato o aggredito persone o animali o comunque, qualora il cane si sia dimostrato aggressivo e pericoloso;
3. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;
4. È vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
5. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché, biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
6. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo, se non preventivamente autorizzato;
7. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto da farli azzuffare;
8. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura.

#### **Art. 7 - Apertura dell'area**

1. Gli orari di apertura sono stabiliti con Decreto del Sindaco. L'orario sarà affisso fuori dell'area;
2. Il Comune si riserva di chiudere, anche temporaneamente, l'area di sgambatura qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o problemi igienico sanitari, nonché per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni**

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dalla Polizia Municipale e dalle altre forze di Polizia;
2. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL svolge le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza sanitaria;
3. Per le violazioni delle norme di cui al presente allegato, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 43 del Regolamento per la tutela degli animali;
4. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali;
5. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il proprietario/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambatura.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore**

1. Dall'entrata in vigore del presente è da intendersi abrogato il Regolamento comunale per la tutela degli animali approvato con delibera C.C. n. 11 del 13/02/2008.
2. Per quanto non espressamente specificato dal presente disciplinare si rimanda alla normativa vigente e alle ordinanze comunali.